



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Area Tecnica

SETTORE V – URBANISTICA E PATRIMONIO

SERVIZIO CIMITERI

Palazzo Comunale - Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (RC) -

Tel: 0965.779025 / 779006 - fax 0965.786040

C.F. / P.I. : 00710360801 -- PEC: protocollo.montebello@asmepec.it

Sito istituzionale - <http://www.comune.montebellojonico.rc.it>

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, del 28.3.2003



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

SOMMARIO

Capo I – Denuncia della causa di morte e accertamento dei cadaveri

Capo II- Periodo di osservazione dei cadaveri

Capo III - Depositi di osservazione dei cadaveri

Capo IV – Trasporto dei cadaveri

Capo V- Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Capo VI – Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Capo VII – Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Capo VIII - Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali

Capo IX – Camera Mortuaria

Capo X – Sala Autopsie

Capo XI – Ossario Comune

Capo XII – Inumazione

Capo XIII – Tumulazione

Capo XIV – Cremazione

Capo XV – Esumazione ed Estumulazione

Capo XVI – Sepolture private nei cimiteri

Capo XVII – Soppressione dei cimiteri

Capo XVIII – Reparti speciali entro i cimiteri

Capo XIX – Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Capo XX – Ordinamento dei cimiteri del comune – Organizzazione dei servizi –

Disposizioni Generali

Capo XXI – Disposizioni finali e transitorie

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di che per essi contenute nel DPR 03/11/2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n.1265 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il comune deve darne informazione immediatamente all'ASL dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.Lgs 17/03/1995 n. 230.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo nominato dall'ASL competente.

L'obbligo delle denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla ASL nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASL diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla azienda sanitaria locale di residenza.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 3

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all' ASL competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 4

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma del DPR 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.3.

Art. 5

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del DPR 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' ASL.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all' ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 6

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, o il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 01/04/1999 n. 91.

Art. 7

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 6.

Art. 8

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.9

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il coordinatore

sanitario dell' ASL adotta le misure cautelative necessarie, che dovranno essere rispettate dal Comune.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 10

Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) ignote, di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 11

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- ✓ mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- ✓ deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
- ✓ deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 12

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

Art. 13

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni ambientali disposte caso per caso dall' ASL .

Capo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 14

Il Comune potrà istituire il servizio di trasporto delle salme

Il trasporto delle salme da parte del Comune, può essere:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti

servizi o trattamenti speciali;

B) a carico del comune.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio;

L' ASL competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Art. 15

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritta al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi del DPR 285/90.

Art. 18

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle ASL competenti, che devono controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione d'idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli ordini di vigilanza.

Art. 19

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimenti del Responsabile del competente ufficio in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del

servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata al coordinatore sanitario dell' ASL competente.

Art. 20

Il Responsabile del Servizio Cimiteri disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 21

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 22

Il trasporto di un cadavere, resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Responsabile secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 23

Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato da Ministero della Salute, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.22 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 28 e 29 seguendo le prescrizioni degli articoli 16 e 30.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 25, 26 e 27 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse da cui all'elenco previsto nel comma I.

Art. 24

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico, decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.22.

Art. 25

I trasporti di salme da e per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Il trasporto delle salme da parte o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione del 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e L'Italia approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938 n. 1055.

Art.26

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, devono essere rispettate le norme previste dal DPR 285/1990

Art. 27

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto secondo quanto previsto dal DPR 285/1990

Art. 28

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,50 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza riunite al massimo nel numero cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurano con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art.29

L'utilizzo di materiali diversi da quelli descritti nell'articolo precedente è consentito previa acquisizione da parte degli interessati delle autorizzazioni previste dal DPR 285/1990

Art.30

Per il trasporto di cui all'art. 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 50 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando lo il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 31

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 32

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco (o di suo delegato) del luogo dove è avvenuto il decesso.

Sé il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art.33

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto e del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Comune.

Art.34

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26 27 non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 16, 18, 23.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo V

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 35

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 01/04/1999 n. 91 .

Capo VI

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 36

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della ASL competente per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Art. 37

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ASL da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- ✓ una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire; del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- ✓ distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta al reato.

Art. 38

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma del DLGS 230/1995.

Art. 39

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.31 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 7, 8, 9.

Capo VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 40

A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

Art. 41

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- ✓ i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- ✓ i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso in vita, la residenza;
- ✓ i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- ✓ i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.6;
- ✓ i resti mortali delle persone sopra elencati.

Art. 42

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Settore Tecnico del Comune, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Cimiteri.

Il coordinatore sanitario della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Responsabile i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 43

Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.5 inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

- ✓ le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.6 l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
- ✓ le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- ✓ le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco.
- ✓ qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 44

I registri indicati nell'art.43 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Capo VIII

COSTRUZIONE DEI CIMITERI PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 45

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:100 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendente le relative zone di rispetto cimiteriale.

I loculi ed i suoli oggetto di concessione, riportati nelle suddette planimetrie, sono individuati con un numero al quale corrisponderà, nell'apposito registro tenuto presso l'Ufficio Tecnico, il nominativo del concessionario e l'anno di stipula del contratto di concessione.

La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 46

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'ortografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie

Art. 47

La relazione tecnico- sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i cimiteri in base a quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati a diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematori, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode nonché impianti tecnici.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 48

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 e successive modifiche.

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956 n.1428 e successive modifiche.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto fino alla profondità di metri 2,5 o capace di essere reso tale con facile opera di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,5 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 49

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinate ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di anni dieci. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto delle eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 50

Nell'area di cui all'art. 49 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- ✓ alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- ✓ a strade, viali, piazzali e zone parcheggio;
- ✓ alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico o degli addetti al cimitero;
- ✓ a qualsiasi altra finalità diversa della inumazione.

Art. 51

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere a regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 52

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,5 dal piano esterno di campagna.

Art. 53

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art. 54

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissioni. Gli eventuali resti mortali saranno oggetto di esumazione e raccolta nell'ossario comune, ovvero saranno trasportati per la sepoltura presso loculi messi a disposizione dal Comune

E' fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del concessionario per ogni spesa sostenuta dal Comune per gli adempimenti di cui al presente articolo.

Capo IX

CAMERA MORTUARIA

Art. 55

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 10, funziona come tale la camera mortuaria.

Art. 56

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso, da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Capo X

SALA PER AUTOPSIE

Art. 57

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 56.

Nella sala mortuaria di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in ceramica, in gres, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale, ben levigata o in metallo, che deve essere

provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Capo XI

OSSARIO COMUNE

Art. 58

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 78 e non richieste dai famigliari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo XII

INUMAZIONE

Art. 59

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 60

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 61

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 62

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 63

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa per fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 64

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due . Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art.65

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in un a stessa fossa.

Art.66

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato secondo le norme vigenti.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurati con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposta di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XIII

TUMULAZIONE

Art.67

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente, in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi / metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art.68

Le salme destinate alla tumulazione, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto degli articoli 28 e 29.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XIV

CREMAZIONE

Art.69

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Responsabile del Settore tecnico e/o del Responsabile del Servizio.

Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico – sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in

materia.

I progetti di costruzione dei crematoi sono deliberati dal consiglio comunale.

Art. 70

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base delle volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati, o nelle forme che la legge ritiene equivalenti.

Per coloro i quali, al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello delle cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associazione di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1, non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 71

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne, le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di queste edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26 e 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra

destinazione.

Art. 72

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Capo XV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 73

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio della inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta esse deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Salute. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministero della Salute dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo breve, il Sindaco potrà richiedere al ministero della Salute l'autorizzazione per l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non potrà essere inferiore a cinque anni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

Art. 74

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 75

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 76

Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle apposite cassetine .

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono classificati rifiuti urbani ai sensi del DLgs n. 22 del 05/02/1997 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e delle seguenti ulteriori normative regolanti la specifica materia.

Art. 77

Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate, in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteri.

I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 78

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art. 79

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro .

Art. 80

Si applicano alle esumazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 74.

Capo XVI

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART.81

I suoli cimiteriali per la costruzione di sepolture private vengono concessi in uso temporaneo, previa istanza, da parte dell'interessato, con atto di concessione del Responsabile del Settore Tecnico e con successiva stipula del contratto in forma pubblica.

L'atto di concessione, oltre alle complete generalità del titolare o dei titolari, deve contenere la descrizione ed ubicazione del suolo concesso, nonché lo stralcio planimetrico della zona ove ricade.

I suoli cimiteriali verranno concessi seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze dando facoltà, ove possibile, di scelta dell'ubicazione del suolo al concessionario.

Nella concessione dei suoli cimiteriali verrà data priorità :

1. Ai richiedenti che occupino spazi cimiteriali che impediscono l'agevole fruibilità dell'area cimiteriale, a condizione che accettino spontaneamente ed a loro spese di lasciare liberi e sgomberi gli spazi occupati
2. Ai richiedenti che non siano titolari di concessione di spazi cimiteriali e che non risultano essere titolari i propri familiari conviventi;

ART. 82

La durata della concessione dei suoli di cui all'art. 81 è stabilito in anni 66 o 99 a partire dalla data di stipula del contratto .

ART. 83

La Giunta Comunale provvede, con proprio atto deliberativo a stabilire e modificare le tariffe per la concessione degli spazi o loculi cimiteriali.

L'importo per il rilascio del suolo cimiteriale determinato, in sede di istruttoria, dal Responsabile dell'Ufficio tecnico dovrà essere pagato, anche mediante rateizzazione nel numero massimo di tre rate, entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato della disponibilità del suolo cimiteriale .

La concessione verrà rilasciata entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento dell'intero importo. La concessione non è cedibile né a titolo gratuito né a titolo oneroso, per qualsiasi titolo o ragione in caso di inosservanza la concessione è automaticamente annullata con il totale incameramento del prezzo pagato per la concessione senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune .

Alla morte del concessionario, gli eredi di cui al comma precedente, sono tenuti a denunciare la morte del titolare e chiedere il riconoscimento della concessione esibendo i seguenti documenti:

- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva, in cui si elencano tutti gli eredi aventi titolo;
- atto notarile di procura speciale o rinuncia al diritto a favore del coerede designato;
- testamento pubblico o olografico che risulti l'unico erede;

Qualora non venga richiesto tale riconoscimento non sarà consentito agli aventi titolo effettuare alcuna sepoltura, e/o lavori nell'opera funeraria edificata sul suolo concesso al dante causa .

Pertanto, la concessione si riterrà nulla automaticamente estinta trascorsi 2 (due) anni dalla morte del concessionario, senza che i suddetti eredi abbiano avanzato istanza per il riconoscimento della concessione.

ART. 84

Il riconoscimento del diritto di uso del suolo avviene previo adozione di apposito atto da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico .

Agli eredi si riconoscerà (ai sensi dell'articolo precedente) il diritto di uso del suolo per il periodo restante, fino al termine della durata della concessione effettuata dal dante causa .Cosi pure alla morte degli eredi , o aventi titolo, verrà sempre riconosciuto il diritto di servirsi dell'uso del suolo concesso al dante causa fino alla scadenza della originaria durata della predetta concessione .

Alla naturale scadenza dell'originaria concessione gli aventi titolo possono chiedere di potersi servire dell'uso dell'opera funeraria , previo pagamento ex novo della tassa d concessione del suolo, alle tariffe vigenti al momento della richiesta.

ART. 85

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 93.

Le concessioni in perpetuità rilasciate dal Comune dopo l'entrata in vigore del DPR 803/1975, per effetto di normativa regolamentare comunale non conforme alla legge statale, sono trasformate di diritto in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni, a far data dalla loro emissione, considerando nulla ab origine la norma regolamentare comunale che prevedeva, anche dopo il 1975, la concessione a perpetuità.

Art. 86

Qualora gli aventi titolo che abbiano sepoltura sotterranea intendano edificare in superficie, devono chiedere la riconcessione del suolo di che trattasi con tutte le incombenze ad essa relative.

Diversamente possono chiedere il riconoscimento e l'opera funeraria resta allo stato attuale.

Gli eredi aventi titolo possono chiedere la riconcessione del tumulo in loro possesso, poiché di maggiore superficie, previo pagamento ex novo della tassa di concessione alle vigenti tariffe, previa presentazione di istanza , atti di notorietà, atto notarile di procura speciale o rimessa del diritto a favore di un coerede.

Art. 87

I lavori per la realizzazione dell'opera funeraria dovranno essere completati a entro tre anni dalla stipula del contratto di concessione del suolo.

Decorsi infruttuosamente tali termini, anche singolarmente, la concessione è da ritenersi definitivamente risolta a danno del concessionario, con la reintegrazione del suolo al Demanio Comunale, il quale restituirà al concessionario soltanto la metà del prezzo stabilito dall'Amministrazione , per la concessione dell'area, senza diritto per il concessionario ad alcuna azione di rivalsa nei confronti del Comune.

E' fatto assolutamente divieto al concessionario di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione o riparazione, sulla propria opera funeraria, senza l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Nel caso in cui il concessionario trascurasse la manutenzione e le occorrenti riparazioni, il Comune resta facoltato, spirato il termine concesso con apposita

ordinanza, di provvedervi d'ufficio a spese e danno del concessionario o degli aventi titolo. Compete al concessionario, inoltre nel termine concesso con l'ordinanza di abbattere le opere pericolanti o costituenti deturpamento al Sacro Recinto; in caso di inadempienza provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando al concessionario o ai suoi aventi titolo la relativa spesa, o recupero delle spese, a carico di esso o recupero delle superfici sgomberate al Demanio del Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, è facoltato a emanare ordinanza di demolizione di quelle sepolture che risultassero rovinate, abbandonate e senza segno di identificazione previo trasferimento degli eventuali resti mortali ivi giacenti all'ossario Comunale.

Le superfici così recuperate rientrano nel Demanio Comunale.

Art. 88

La sepoltura non potrà estendersi oltre i limiti dello spazio concesso, e dovrà essere costruita in modo che per la tumulazione delle salme non occorra manomettere alcuno spazio concesso ad altri o di pertinenza del Comune. Non è ammesso, superare i limiti della superficie concessa, mantenendo esattamente i limiti del suolo da edificare e di quello da destinare a eventuale giardinaggio.

In caso di costruzione sotterranea, la delimitazione dello spazio concesso sarà fatta a cura del concessionario con cordoletto in pietra naturale o altro materiale.

Spetta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico il diritto di sorvegliare le opere in costruzione, affinché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto autorizzato e con l'applicazione della prescrizione regolamentaria vigente.

Art. 89

I feretri dovranno essere collocati entro i loculi costituiti in conglomerato cementizio armato o in elementi prefabbricati con la chiusura in mattoni pieni non inferiore a cm.15 ed intonacati con malta cementizia nella parte esterna, al fine di impedire la visione all'esterno dei feretri.

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro nel Cimitero, riconosciuto necessario dall'Amministrazione Comunale, questa ha sempre diritto, quando occorra, di fare temporaneamente spostare le salme da qualsiasi sepoltura salvo poi a farle ricollocare al loro posto, a spese dell'Amm.ne stessa.

Eccetto i casi d'urgenza il Responsabile del Settore Tecnico, avviserà per iscritto gli aventi diritto dell'inizio dei lavori. In caso d'irreperibilità la comunicazione avverrà tramite affissione all'Albo pretorio del Comune, e all'interno del Cimitero interessato.

Nella zona destinata a giardinaggio dovrà essere esclusa qualsiasi pianta di alto fusto ed essa dovrà essere costantemente mantenuta e curata dal concessionario, riservatasi l'Amministrazione di intervenire direttamente in caso d'inadempienza a danno di spese del concessionario o dei suoi aventi titolo.

Art. 90

La concessione del loculo avviene, previa istanza e versamento della tassa secondo le vigenti tariffe. La durata della concessione è stabilita in anni 30. Qualora gli eredi alla scadenza del termine non provvedano al rinnovo della concessione, l'Amministrazione li inviterà con lettera raccomandata A.R. o mediante messo comunale o altro mezzo.

In caso di irreperibilità degli interessati sarà fatto avviso, dei loculi con il nominativo del defunto ivi tumulato avviso all'albo Pretorio del Comune .

Non ottemperando all'invito entro 60 giorni dalla data dello stesso, sarà effettuato il recupero di resti mortali depositandoli nell'Ossario Comunale.

L'estumulazione anticipata del feretro o della cassetta – ossario, comporta la cessazione automatica dell'uso del loculo concesso.

Non è consentita la richiesta di concessione di loculi per utilizzo degli stessi, prima di un

evento funereo.

Capo XVII

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 91

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Comune, sentito il coordinatore sanitario della ASL competente per territorio.

Art. 92

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso il periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri 2 e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 93

In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

Art. 94

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

Capo XVIII

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 95

I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle

salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Capo XIX

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 96

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 occorre l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 97

Per la tumulazione nelle cappelle private, oltre l'autorizzazione, occorre il nulla osta del Responsabile, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 98

Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 99

Le cappelle private, costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne fanno la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e i inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità.

Capo XX

ORDINAMENTO DEI CIMITERI DEL COMUNE – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 100

I cimiteri del Comune di Montebello Jonico:

Cimitero di Fossato Jonico

Cimitero di Montebello Jonico

Cimitero di Masella
Cimitero di Saline Joniche (vecchio)
Cimitero di Saline Joniche (nuovo ampliamento)

I cimiteri sono aperti al pubblico, salvo disposizione emanata dal capo dell'Amministrazione nelle ore determinate nell'ordine di servizio disposto dal Responsabile dei Cimiteri.
Il suono della campana o altro mezzo acustico darà il segnale di uscita dal Cimitero.
Il personale addetto è tenuto ad un controllo per accertare la tardiva presenza dei cittadini.

Art. 101

E' proibito l'ingresso al cimitero ai bambini che non siano accompagnati da adulti alle persone in stato di ubriachezza e di esaltazione ed a quelli che serbono un contegno disdicevole al Pio luogo.

E' proibito asportare i fiori, le piante, i monumenti, le lapidi ed ogni altra cosa di pertinenza del Cimitero.

Le persone che saranno sorprese nell'atto di recare danni ai manufatti ed alle piante, a rimuovere oggetti ed attrezzi di qualunque uso o di recare molestia ai visitatori, saranno subito espulse dal Cimitero e se del caso deferite all'Autorità Giudiziaria.

E' vietato anche agli operai addetti ai lavori, fumare, fischiare, cantare, fare schiamazzi ed in generale fare tutto ciò che non è confacente con il rispetto dovuto alla Santità del luogo.

Art. 102

La vigilanza igienica – sanitaria dei cimiteri è affidata all'Ufficiale Sanitario

La vigilanza edilizia nei cimiteri è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale e al Comando Polizia Municipale.

I lavori di manutenzione e pulizia da eseguirsi nei Cimiteri saranno determinati dal Responsabile del Servizio Cimiteri, cui spetta la sovrintendenza alla loro buona esecuzione. Esso designerà le zone per le inumazioni temporanee e le aree per le concessioni ai privati.

Art. 103

Chi deve eseguire lavori di semplice riparazione o di restauro di sepoltura collocamento e spostamento di lapidi, monumenti, ect...deve munirsi di preventiva autorizzazione dal responsabile del servizio interessato.

Art. 104

A capo di tutti i servizi cimiteriali vi è il Responsabile del Settore, il quale sarà coadiuvato dal Responsabile del servizio Cimiteri

A tale dirigente incombe la responsabilità di osservare e fare osservare le norme regolamentari e tutte le disposizioni e le ordinanze affidategli dal Capo dell'Amministrazione.

Art. 105

Il custode, ha l'obbligo di riferire al Responsabile di Settore e/o al Responsabile del Servizio. qualunque danno o deturpamento apportato alla proprietà Comunale o privata entro il Cimitero. Non farà eseguire alcun lavoro, se non gli sarà esibita l'autorizzazione o la licenza di costruzione rilasciata dal Responsabile.

Inoltre, dovrà assistere a tutte le operazioni di seppellimento, esumazioni, traslazioni, ecc.

Il servizio di custodia nei cimiteri comunali potrà essere affidato a terzi, secondo le norme vigenti in materia affidamento di servizio. Il servizio così affidato sarà regolato da apposita convenzione tra le parti.

Art. 106

L'Ufficio competente dovrà curare, per tutti i cimiteri del Comune:

- ✓ la redazione e l'aggiornamento delle planimetrie, anche particolareggiate per zona;
- ✓ l'archivio delle concessioni in uso temporaneo ai privati; dei suoli e dei loculi;
- ✓ l'impianto e l'aggiornamento dello schedario delle concessioni, per data di scadenza,
- ✓ l'elenco di tutte le concessioni di suoli per le sepolture private individuali dei loculi comunali concessi per la durata di 30 anni che restano ancora abusivamente occupati;

CAPO XXI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.107

E' abrogata ogni disposizione comunale contraria o incompatibile col presente regolamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ed in genere alla normativa nazionale e regionale in vigore.